

Bruxelles, 21 settembre 2026
(OR. en)

13444/26
ADD 1

ENER 587
ENV 1108
TRANS 571
ECOFIN 1202
RECH 374
CLIMA 468
IND 560
COMPET 1099
CONSOM 270
DELECT 152

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3472 final - ANNEXES
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3472 final - ANNEXES.

All.: C(2026) 3472 final - ANNEXES



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.9.2026
C(2026) 3472 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

**che integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio e
modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione per quanto
riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri
dati**

ALLEGATO I

Classi di efficienza energetica e idrica

1. La classe di efficienza energetica dei centri dati è determinata in base all'efficacia dell'uso della potenza (Power Usage Effectiveness – PUE) come da tabella 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica dei centri dati

Classe di efficienza energetica	Efficacia dell'uso della potenza (PUE)
A	$PUE \leq 1,15$
B	$1,15 < PUE \leq 1,25$
C	$1,25 < PUE \leq 1,35$
D	$1,35 < PUE \leq 1,5$
E	$1,5 < PUE \leq 1,7$
F	$1,7 < PUE \leq 1,9$
G	$PUE > 1,9$

La PUE di un centro dati è determinata conformemente all'allegato III, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2024/1364.

2. La classe di efficienza idrica dei centri dati è determinata in base all'efficacia dell'uso dell'acqua (Water Usage Effectiveness – WUE) come da tabella 2.

Tabella 2

Classi di efficienza idrica dei centri dati

Classe di efficienza idrica	Efficacia dell'uso dell'acqua (WUE)
A	$WUE \leq 0,1$
B	$0,1 < WUE \leq 0,2$
C	$0,2 < WUE \leq 0,4$
D	$0,4 < WUE \leq 0,6$
E	$0,6 < WUE \leq 0,8$
F	$0,8 < WUE \leq 1,0$

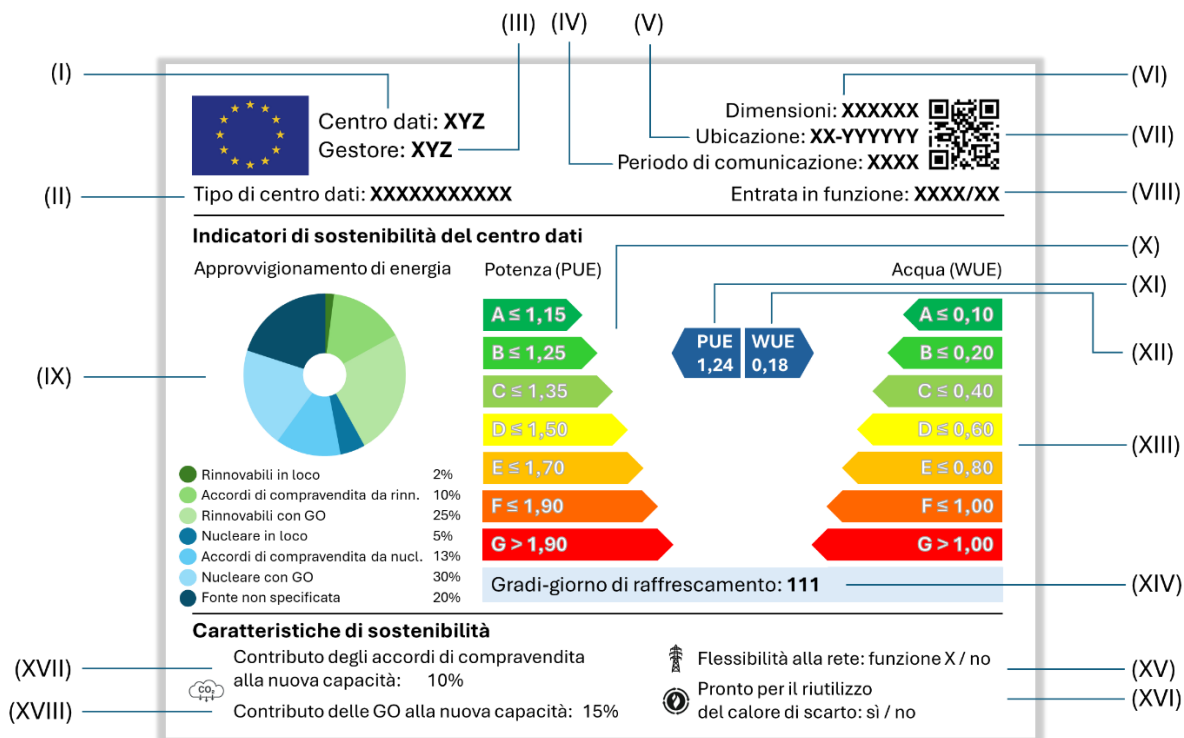
G	WUE > 1,0
---	-----------

La WUE di un centro dati è determinata conformemente all'allegato III, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2024/1364.

ALLEGATO II

Etichetta per i centri dati

1. Etichetta per i centri dati:



2. L'etichetta riporta le informazioni seguenti:

- (I) denominazione del centro dati (informazione di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (II) tipo di centro dati (informazione di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (III) gestore del centro dati (informazione di cui all'allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (IV) periodo di comunicazione cui si riferisce l'etichetta (valore attribuito dalla banca dati europea);
- (V) ubicazione del centro dati (informazione di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (VI) categoria dimensionale del centro dati determinata conformemente all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2024/1364 (valore attribuito dalla banca dati europea);
- (VII) codice QR (generato dalla banca dati europea);
- (VIII) entrata in funzione (informazione di cui all'allegato I, punto 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (IX) scomposizione di EDC in ERES-OS, ERES-PPA, ERES-GOO, ENUC-OS, ENUC-PPA, ENUC-GOO ed energia la cui fonte il centro dati non ha identificato nella comunicazione (valori di cui all'allegato II, punto 1, lettere d), r), q), p), u), t) e s), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 e valore attribuito dalla banca dati europea);

- (X) scala delle classi PUE da A a G (generata dalla banca dati europea);
- (XI) classe PUE determinata conformemente all'allegato I (valore attribuito dalla banca dati europea);
- (XII) classe WUE determinata conformemente all'allegato I (valore attribuito dalla banca dati europea);
- (XIII) scala delle classi WUE da A a G (generata dalla banca dati europea);
- (XIV) gradi-giorno di raffrescamento (valore di cui all'allegato II, punto 1, lettera n), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (XV) eventuale fornitura di funzioni di flessibilità alla rete (informazione di cui all'allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (XVI) centro dati "pronto per il riutilizzo del calore di scarto" o meno (informazione di cui all'allegato II, punto 1, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (XVII) somma di $E_{RES-PPA-NC}$ e $E_{NUC-PPA-NC}$ (valore di cui all'allegato II, punto 1, lettere q) e t), del regolamento delegato (UE) 2024/1364);
- (XVIII) somma di $E_{RES-GOO-NC}$ e $E_{NUC-GOO-NC}$ (valore di cui all'allegato II, punto 1, lettere p) e s), del regolamento delegato (UE) 2024/1364).

3. Ogni etichetta è corredata di un documento preparato dalla Commissione, comune a tutte le etichette, che illustra brevemente almeno gli aspetti seguenti:

- (I) relazione tra PUE e condizioni climatiche in un dato luogo (espresse dai gradi-giorno di raffrescamento);
- (II) relazione tra PUE e dimensioni o età del centro dati;
- (III) interdipendenza e compromessi tra PUE e WUE;
- (IV) importanza relativa dei diversi valori di WUE in relazione ai livelli di stress idrico in un dato luogo;
- (V) relazione tra WUE e dimensioni o età del centro dati;
- (VI) influenza del tipo di centro dati e del suo tasso di commissioning o di occupazione su PUE e WUE;
- (VII) possibili modalità di classificazione della sostenibilità;
- (VIII) esempi di flessibilità fornita alla rete e motivi per cui un centro dati potrebbe non offrirla; e
- (IX) motivi per cui un centro dati potrebbe non offrire calore di scarto per il riutilizzo.

La Commissione può aggiornare il contenuto del documento comune per tenere conto delle modifiche documentate nell'ambito della sua analisi annuale dei dati comunicati.

ALLEGATO III

Modifiche degli allegati del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento delegato (UE) 2024/1364 sono così modificati:

(1) nell'allegato I, il punto 1 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) *Ubicazione del centro dati*: il codice NUTS3 dell'UE della regione in cui è ubicato il centro dati che effettua la comunicazione (edificio o sito) secondo le tabelle convalidate LAU 2024 dell'UE pubblicate da Eurostat¹.";

(b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) *Anno e mese di entrata in funzione*: l'anno civile e il mese in cui il centro dati che effettua la comunicazione ha iniziato a fornire servizi informatici.

Se il centro dati che effettua la comunicazione non è ancora entrato in funzione, si usano il valore predefinito "DESIGN" e l'anno stimato di entrata in funzione.";

(c) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) *Certificazione dei dati comunicati*: eventuali sistemi di certificazione derivanti dal sistema di gestione, sistema di gestione dell'energia o norma applicato o applicata dal centro dati che effettua la comunicazione, nel cui ambito un terzo qualificato o accreditato convalida le procedure di monitoraggio, convalida dei dati e comunicazione del centro dati, in particolare quelle rilevanti per la comunicazione alla banca dati europea.

Sono inclusi i sistemi pertinenti delle organizzazioni europee e internazionali di normazione (ad esempio CEN/Cenelec, ISO, eccetera) ma anche sistemi volontari di ampio utilizzo che prevedono un processo di certificazione da parte di terzi.

Si opera una distinzione tra autocertificazione e certificazione da parte di terzi.";

(2) l'allegato II è così modificato:

(a) il punto 1 è così modificato:

(1) alla lettera b) è aggiunto il seguente comma:

"Se la superficie del tetto della struttura o del gruppo di strutture che costituiscono il centro dati è occupata, in tutto o in parte, dalle apparecchiature necessarie per il raffreddamento del centro dati, tale superficie è inclusa in S_{DC} .";

(2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) *Consumo energetico totale* (E_{DC} , in kWh) del centro dati che effettua la comunicazione, misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2 o una metodologia equivalente.

Il consumo energetico totale comprende l'uso di energia elettrica, combustibili e altre fonti energetiche utilizzate per il raffreddamento.

È indicata separatamente anche la frazione di E_{DC} proveniente da fonti in loco non a basse emissioni, quali generatori o generatori di riserva (E_{DC-BG} , in kWh). E_{DC-BG} comprende il consumo energetico legato sia ai periodi di normale funzionamento del centro dati che alla manutenzione dei generatori o generatori di riserva.

¹ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>.

Il consumo energetico totale è misurato al punto di ingresso del sistema del centro dati, prima dei commutatori di trasferimento dell'alimentazione. I punti di misurazione devono essere fissati in corrispondenza dell'alimentazione primaria e secondaria e di ogni fonte di alimentazione supplementare, per esempio il generatore di riserva.

Nel caso di un impianto di cogenerazione o di un chiller ad assorbimento, se interno al sistema, il punto di misurazione deve essere all'ingresso dell'impianto di cogenerazione o del chiller ad assorbimento e misurare il combustibile consumato. Se l'impianto di cogenerazione o il chiller ad assorbimento è esterno, i punti di misurazione devono essere rispettivamente all'uscita dell'energia elettrica e del calore o all'uscita del raffreddamento.

Se la struttura che ospita il centro dati ha una funzione primaria diversa (ad esempio è adibita a uffici), il valore di E_{DC} dev'essere limitato all'energia che, secondo le misurazioni o le stime, è utilizzata dalle apparecchiature nella sala o nelle sale computer del centro dati e dalle apparecchiature necessarie per il funzionamento del centro dati.

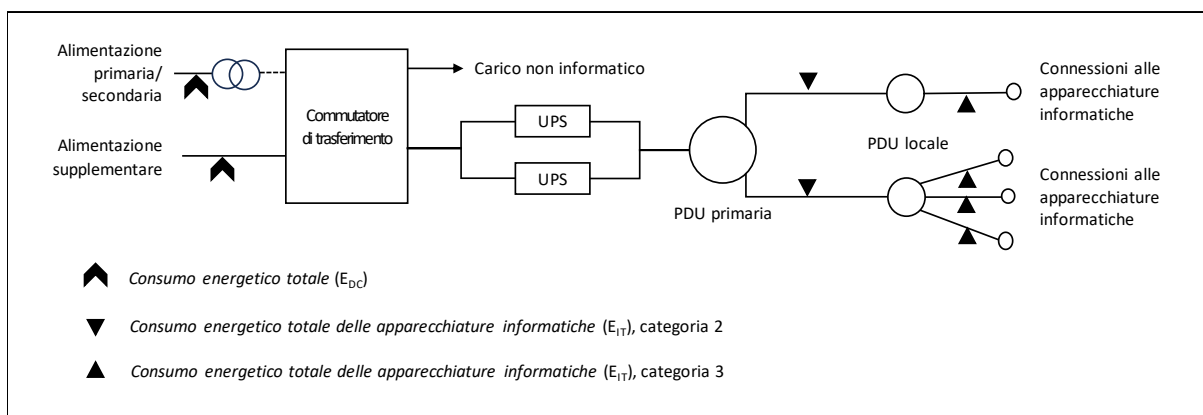
Se parte di E_{DC} serve per tecnologie che innalzano la temperatura del calore successivamente riutilizzato e comunicato come E_{REUSE} (ad esempio pompe di calore, booster, trasformatori termici, scambiatori di calore, apparecchiature della rete di riscaldamento, eccetera), tale quantità è sottratta da E_{DC} .";

(3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) *Consumo energetico totale delle apparecchiature informatiche* (E_{IT} , in kWh), misurato applicando la metodologia di categoria 3 o, se ciò non fosse possibile, di categoria 2 per il calcolo della PUE indicata nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2 o una metodologia equivalente.

Il centro dati misura E_{IT} come somma del consumo annuale di energia in ogni punto di misurazione che corrisponde a un punto di connessione ai rack, ovverosia la multipresa o la presa del rack, oppure applicando la metodologia di categoria 3 per il calcolo della PUE indicata nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2. Se non è possibile effettuare questa misurazione, il centro dati misura E_{IT} come somma del consumo annuale di energia presso ogni unità di distribuzione dell'alimentazione (Power Distribution Unit – PDU) connessa alle proprie apparecchiature informatiche, oppure applicando la metodologia di categoria 2 per il calcolo della PUE indicata nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-2.

La figura 1 mostra uno schema generale dei punti di monitoraggio e misurazione in un centro dati, in cui sono indicati i punti di misurazione del consumo energetico totale e del consumo totale delle apparecchiature informatiche.



";

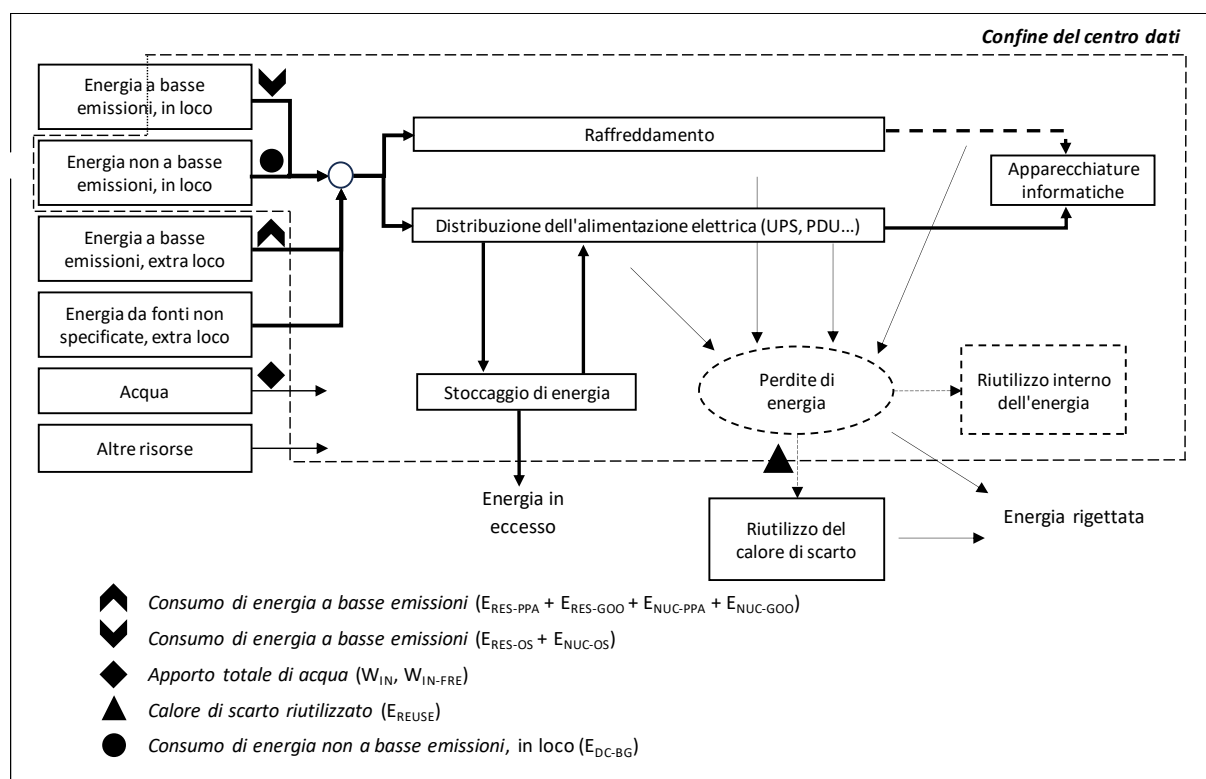
(4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) *Funzioni di flessibilità fornite alla rete*: informazioni che indicano se il centro dati fornisce o meno funzioni che sostengono la flessibilità, la stabilità, l'affidabilità o la resilienza della rete elettrica, per esempio trasferimento dei picchi di domanda, flessibilità di qualsiasi tipo, regolazione di frequenza di tipo FFR (Firm Frequency Response).";

(5) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) *Apporto totale di acqua* (W_{IN} in metri cubi), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-9 sulla WUE di categoria 1 o una metodologia equivalente. Il centro dati deve misurare tutti i volumi d'acqua che entrano nei suoi confini e che sono usati per le sue funzioni, comprese quelle legate all'ambiente, alla potenza, alla sicurezza e alle tecnologie dell'informazione.

La figura 2 mostra uno schema generale dei punti di monitoraggio e misurazione in un centro dati, compresi i punti di misurazione di ERES-OS, ERES-PPA, ERES-GOO, ENUC-OS, ENUC-PPA, ENUC-GOO, EDC-BG, W_{IN} , W_{IN-FRE} ed EREUSE.



";

(6) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) *Apporto totale di acque dolci* (W_{IN-FRE} in metri cubi), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/Cenelec EN 50600-4-9 sulla WUE di categoria 1 o una metodologia equivalente. Il centro dati deve misurare tutti i volumi di acque dolci che entrano nei suoi confini e che sono usati per le sue funzioni, comprese quelle legate all'ambiente, alla potenza, alla sicurezza e alle tecnologie dell'informazione.

Se lo Stato membro in cui è ubicato il centro dati ha dato una definizione di "acque dolci" nel diritto nazionale, il gestore del centro dati deve rifarsi a tale definizione per misurare W_{IN-FRE} . In caso contrario il gestore del centro dati si rifà alla definizione dell'articolo 2 del presente regolamento.

I flussi di ritorno da sistemi di raffreddamento a ricircolo non dovrebbero essere conteggiati in W_{IN} e W_{IN-FRE} .

Se la struttura che ospita il centro dati ha una funzione primaria diversa, i valori di W_{IN} e W_{IN-FRE} devono essere limitati all'acqua e alle acque dolci che, secondo le misurazioni o le stime, sono utilizzate dalle apparecchiature nella sala o nelle sale computer del centro dati e dalle apparecchiature necessarie per il funzionamento del centro dati.";

(7) alla lettera j) è aggiunto il seguente comma:

"Indipendentemente dal valore di E_{REUSE} , il centro dati comunica se è "pronto per il riutilizzo del calore di scarto" o meno.";

(8) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) *Gradi-giorno di raffrescamento* (CDD, in gradi-giorno): il numero di gradi-giorno di raffrescamento registrati durante l'ultimo anno civile nel luogo in cui è ubicato il centro dati che effettua la comunicazione, calcolato usando la metodologia applicata da Eurostat e dal Centro comune di ricerca².

Il valore di CDD è determinato e inserito automaticamente dalla banca dati europea sulla base del valore indicato per l'ubicazione del centro dati.";

(9) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) *Consumo totale di energia rinnovabile con garanzie di origine* ($E_{RES-GOO}$, in kWh), vale a dire la somma delle garanzie di origine (GO) acquistate e annullate dal centro dati che effettua la comunicazione. Tali garanzie di origine devono riguardare energia prodotta in una zona di offerta interconnessa con quella del centro dati, anche in un altro Stato membro. Il centro dati deve misurare l' $E_{RES-GOO}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati né provenire da accordi di compravendita di energia o da fonti rinnovabili in loco.

È indicata separatamente anche la frazione di $E_{RES-GOO}$ che soddisfa una serie di requisiti più severi ($E_{RES-GOO-NC}$, in kWh). Le garanzie di origine incluse in $E_{RES-GOO-NC}$ devono riguardare un periodo di produzione che coincide con il periodo di consumo del centro dati, secondo le garanzie di origine con il maggior livello di dettaglio temporale emesse nello Stato membro interessato, ed energia prodotta nella stessa zona di offerta o, se di dimensioni maggiori, nello stesso Stato membro del centro dati, e acquistata da mezzi di produzione che sono entrati in funzione o hanno subito un ammodernamento sostanziale che ne ha prolungato la vita operativa, comprensivo di analisi di sicurezza, non più di 10 anni civili prima dell'anno di comunicazione.";

(10) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

"q) *Consumo totale di energia rinnovabile ottenuta con accordi di compravendita di energia* ($E_{RES-PPA}$, in kWh), vale a dire la quantità di energia ottenuta mediante accordi di compravendita di energia consumata dal centro dati che effettua la comunicazione. Tali accordi di compravendita di energia devono riguardare energia prodotta in una zona di offerta interconnessa con quella del centro dati, anche in un altro Stato membro. Il centro dati deve misurare l' $E_{RES-PPA}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati.

È indicata separatamente anche la frazione di $E_{RES-PPA}$ che soddisfa una serie di requisiti più severi ($E_{RES-PPA-NC}$, in kWh). Gli accordi di compravendita di energia inclusi in $E_{RES-PPA-NC}$ devono riguardare energia prodotta in una zona di offerta interconnessa con quella del centro dati, anche in un altro Stato membro, e acquistata da mezzi di produzione che sono entrati in

² https://doi.org/10.2908/NRG_CHDDR2_A.

funzione o hanno subito un ammodernamento sostanziale che ne ha prolungato la vita operativa, comprensivo di analisi di sicurezza, non più di 10 anni civili prima dell'anno di comunicazione.

Eventuali garanzie di origine risultanti dagli accordi di compravendita di energia devono essere detenute e annullate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse in $E_{RES-PPA}$. In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall' $E_{RES-PPA}$ misurato.";

(11) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

"r) *Consumo totale di energia rinnovabile ottenuta da fonti in loco* (E_{RES-OS} , in kWh), vale a dire l'energia generata da fonti rinnovabili in loco direttamente connesse al centro dati nell'ambito di un regime di autoconsumo, oppure all'interno dei confini del centro dati. Si veda la figura 2.

Eventuali garanzie di origine risultanti dalle fonti rinnovabili in loco devono essere detenute e annullate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse in E_{RES-OS} . In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall' E_{RES-OS} misurato.";

(12) è aggiunta la seguente lettera s):

"s) *Consumo totale di energia nucleare con garanzie di origine* ($E_{NUC-GOO}$, in kWh), vale a dire la somma delle garanzie di origine (GO) acquistate e annullate dal centro dati che effettua la comunicazione. Tali garanzie di origine devono riguardare energia prodotta in una zona di offerta interconnessa con quella del centro dati, anche in un altro Stato membro. Il centro dati deve misurare l' $E_{NUC-GOO}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati né provenire da accordi di compravendita di energia o da fonti di energia nucleare in loco.

È indicata separatamente anche la frazione di $E_{NUC-GOO}$ che soddisfa una serie di requisiti più severi ($E_{NUC-GOO-NC}$, in kWh). Le garanzie di origine incluse in $E_{NUC-GOO-NC}$ devono riguardare un periodo di produzione che coincide con il periodo di consumo del centro dati, secondo le garanzie di origine con il maggior livello di dettaglio temporale emesse nello Stato membro interessato, ed energia prodotta nella stessa zona di offerta o, se di dimensioni maggiori, nello stesso Stato membro del centro dati, e acquistata da mezzi di produzione che sono entrati in funzione o hanno subito un ammodernamento sostanziale che ne ha prolungato la vita operativa, comprensivo di analisi di sicurezza, non più di 10 anni civili prima dell'anno di comunicazione.";

(13) è aggiunta la seguente lettera t):

"t) *Consumo totale di energia nucleare ottenuta con accordi di compravendita di energia* ($E_{NUC-PPA}$, in kWh), vale a dire la quantità di energia ottenuta mediante accordi di compravendita di energia consumata dal centro dati che effettua la comunicazione. Tali accordi di compravendita di energia devono riguardare energia prodotta in una zona di offerta interconnessa con quella del centro dati, anche in un altro Stato membro. Il centro dati deve misurare l' $E_{NUC-PPA}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati.

È indicata separatamente anche la frazione di $E_{NUC-PPA}$ che soddisfa una serie di requisiti più severi ($E_{NUC-PPA-NC}$, in kWh). Gli accordi di compravendita di energia inclusi in $E_{NUC-PPA-NC}$ devono riguardare energia prodotta in una zona di offerta interconnessa con quella del centro dati, anche in un altro Stato membro, e acquistata da mezzi di produzione che sono entrati in funzione o hanno subito un ammodernamento sostanziale che ne ha prolungato la vita

operativa, comprensivo di analisi di sicurezza, non più di 10 anni civili prima dell'anno di comunicazione.

Eventuali garanzie di origine risultanti dagli accordi di compravendita di energia devono essere detenute e annullate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse in $E_{\text{NUC-PPA}}$. In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall' $E_{\text{NUC-PPA}}$ misurato.";

(14) è aggiunta la seguente lettera u):

"u) *Consumo totale di energia nucleare ottenuta da fonti in loco* ($E_{\text{NUC-OS}}$, in kWh), vale a dire l'energia generata da fonti di energia nucleare in loco direttamente connesse al centro dati nell'ambito di un regime di autoconsumo, oppure all'interno dei confini del centro dati. Si veda la figura 2.

Eventuali garanzie di origine risultanti dalle fonti di energia nucleare in loco devono essere detenute e annullate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse in $E_{\text{NUC-OS}}$. In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall' $E_{\text{NUC-OS}}$ misurato.";

(15) è aggiunta la seguente lettera v):

"v) *Consumo totale di energia a basse emissioni* ($E_{\text{LE-TOT}}$, in kWh), vale a dire la somma di $E_{\text{RES-GOO}}$, $E_{\text{RES-PPA}}$, $E_{\text{RES-OS}}$, $E_{\text{NUC-GOO}}$, $E_{\text{NUC-PPA}}$ ed $E_{\text{NUC-OS}}$, come definiti sopra.";

(b) il punto 3 è soppresso;

(3) l'allegato III è così modificato:

(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Efficacia dell'uso dell'acqua (Water Usage Effectiveness – WUE)

Per calcolare la WUE di un centro dati si usano gli indicatori $W_{\text{IN-FRE}}$, definito nell'allegato II, ed E_{IT} , definito nell'allegato II ma espresso in kWh:

$WUE = W_{\text{IN-FRE}}/E_{\text{IT}}$;"

(b) è aggiunta la seguente lettera e):

"e) Fattore di energia a basse emissioni (Low-Emission Energy Factor – LEEF)

Per calcolare il LEEF di un centro dati si usano gli indicatori $E_{\text{LE-TOT}}$ ed E_{DC} definiti nell'allegato II:

$LEEF = E_{\text{LE-TOT}}/E_{\text{DC}}$."

(4) nell'allegato IV, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

"Sono rese pubbliche le informazioni seguenti:

(a) a livello di Stato membro:

- i) numero di centri dati che effettuano la comunicazione;
- ii) distribuzione dei centri dati che effettuano la comunicazione, per categoria dimensionale;
- iii) domanda totale di potenza delle tecnologie dell'informazione installate (PD_{IT}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- iv) consumo energetico totale (E_{DC}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;

- v) consumo idrico totale (W_{IN}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- vi) PUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, PUE media per tipo di centro dati e PUE media per categoria dimensionale;
- vii) WUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, WUE media per tipo di centro dati e WUE media per categoria dimensionale;
- viii) ERF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, ERF medio per tipo di centro dati e ERF medio per categoria dimensionale;
- ix) REF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, REF medio per tipo di centro dati e REF medio per categoria dimensionale;
- x) LEEF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, LEEF medio per tipo di centro dati e LEEF medio per categoria dimensionale.

Per i punti da vi) a x), l'aggregazione degli indicatori di sostenibilità è effettuata in modo ponderato, utilizzando come fattore di ponderazione il consumo energetico totale.

Per i punti da iv) a x), la presentazione dei dati aggregati per tipo di centro dati e per categoria dimensionale sarà possibile solo se la categoria in questione contiene dati provenienti da almeno tre centri dati;

(b) a livello dell'Unione:

- i) numero di centri dati che effettuano la comunicazione;
- ii) distribuzione dei centri dati che effettuano la comunicazione, per categoria dimensionale;
- iii) domanda totale di potenza delle tecnologie dell'informazione installate (PD_{IT}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- iv) consumo energetico totale (E_{DC}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- v) consumo idrico totale (W_{IN}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- vi) PUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, PUE media per tipo di centro dati e PUE media per categoria dimensionale;
- vii) WUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, WUE media per tipo di centro dati e WUE media per categoria dimensionale;
- viii) ERF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, ERF medio per tipo di centro dati e ERF medio per categoria dimensionale;

- ix) REF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, REF medio per tipo di centro dati e REF medio per categoria dimensionale;
- x) LEEF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, LEEF medio per tipo di centro dati e LEEF medio per categoria dimensionale.

Per i punti da vi) a x), l'aggregazione degli indicatori di sostenibilità è effettuata in modo ponderato, utilizzando come fattore di ponderazione il consumo energetico totale."